2021

AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE LA SPEZIA

Arte
LA SPEZIA

BANDO DI CONCORSO
LOCAZIONE ALLOGGI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.), DI RISULTA, CHE SONO O SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DELLA SPEZIA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.), DI RISULTA, CHE SONO O SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DELLA SPEZIA
(prevedibile disponibilità di alloggi per il periodo di validità delle graduatorie: n. 30 annui)
N.B. il numero degli alloggi potrà variare in aumento o diminuzione in relazione ai programmi di ristrutturazione disposti dall'Azienda

PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO
DAL 15.11.2021 AL 30.12.2021

L'A.R.T.E. della Spezia, in esecuzione della convenzione stipulata con il Comune della Spezia in data 04.09.1999 (Deliberazione del Cons. Com. n. 43 del 22.06.1999 e Decreto dell'Amministratore Unico ARTE n. 127 del 14.07.1999), relativa all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in attuazione dell'art. 4 della Legge Regione Liguria n.10 del 29.06.2004 e s.m.i., degli indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P. ai sensi della Delibera di Giunta Regione Liguria n. 613 del 25.07.2018 ed ai sensi della Delibera di Giunta Regione Liguria n. 665 del 23.07.2021 e del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2021

EMANA

il presente Bando di concorso, approvato con decreto dell'Amministratore Unico di A.R.T.E. n. 37 del 05.11.2021, per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di risulta, che sono o si renderanno disponibili nel comune della Spezia. Tale bando è unicamente rivolto ai seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 1:

A. nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00);
B. nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;

C. nuclei familiari con presenza di componenti malati terminali;
D. nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
E. nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
F. anziani ultrasessantacinquenni;
G. persone sole con minori;
H. genitori separati o divorziati;
I. giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
J. appartenenti alle Forze dell'Ordine;
K. nuclei familiari colpiti dalle conseguenze della proclamazione dello "Stato di emergenza", che possa comportare l'emanazione di norme e/o restrizioni per fronteggiare una particolare emergenza da parte del Governo (si fa riferimento a quei nuclei familiari che hanno subito i/il decessi/o, causa Covid, di qualche componente il nucleo stesso);
L. nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione.

Saranno formati dodici distinti elenchi, uno per ogni tipologia di appartenenza, tenuto conto delle indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.
In assenza di indicazioni il partecipante verrà inserito d'ufficio nell'elenco corrispondente alla lettera L (nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione).
L'assegnazione degli alloggi disponibili avverrà secondo l'ordine sopra stabilito ed in conformità di quanto dettagliato nel presente bando.

ATTENZIONE: può partecipare al presente bando di concorso unicamente il nucleo familiare, così come presente nell'ISE/ISEE 2021; è possibile tuttavia non inserire nella domanda di bando uno o più componenti seppur compresi nell'ISE/ISEE 2021 (per esempio: ISE/ISEE fatto con i genitori, ma domanda fatta solo per stessi).
Non è possibile, viceversa, aggiungere nella domanda componenti non compresi nell'ISE/ISEE 2021, fatta eccezione per il caso di coppie di futura formazione o di ricongiungimento di soggetti disabili con propri familiari, come di seguito specificato.

N.B. situazioni difformi comporteranno l'esclusione della domanda dal bando di concorso.

Art. 1 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

A1. la partecipazione è consentita a:

a. cittadini italiani;
b. cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. n.30/2007;
c. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. n.3/2007;
d. titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;
e. stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.40 comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

A2. residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente, da almeno cinque anni **(si fa riferimento al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando)**, nel bacino di utenza al quale appartiene il comune della Spezia (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure).

La residenza nel bacino di utenza non è richiesta nei seguenti casi:

a. lavoratori emigrati all'estero;
b. lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dell'ambito territoriale "R" LA SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure) dove svolgeranno la nuova attività;
c. lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in un Comune dell'ambito territoriale "R" LA SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra,

Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure);

A3. **-** non titolarità di diritti di piena proprietà, (esclusa la nuda proprietà), usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella seguente tabella:

	SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE	
numero componenti	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	nella superficie massima disponibile
dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili.		

E’ in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.
E’, viceversa, da considerarsi inadeguato l’alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.
Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 e s.m.i. - approvazione del

nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente - individua come famiglia, coabitanti con il richiedente;

- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il comune della Spezia (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure). Tale valore, attualmente, è pari ad € **109.662,27.**
Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente;

- non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n.251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto **A3** nei seguenti casi:

a. l'alloggio è sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e i concorrenti non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;
b. genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio;

A4. assenza, da parte del nucleo familiare, di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di E.R.P. o di altro alloggio pubblico.

Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione, purché non vi sia una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

Nello specifico non può partecipare al bando:

a) colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione, ovvero un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
b) il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante, ovvero nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, a decorrere dalla data di recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia estinto;
c) l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando stesso, a decorrere dalla data di rilascio dell'alloggio;
d) il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato;

A5. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;

A6. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

A7. la qualifica di assegnatario E.R.P. non consente la partecipazione al bando.
Possono tuttavia partecipare componenti maggiorenni di nuclei familiari, anche assegnatari di alloggi di E.R.P., che intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a se stante, alle seguenti condizioni:
a. che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenne/i intende/ono staccarsi;
b. che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore;

A8. situazione economica del nucleo richiedente non superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge.
Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P., si fa riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. e relative modalità applicative.

In particolare, il limite ISEE che consente la partecipazione alla procedura concorsuale è fissato nell'importo di Euro **17.000,00**. Sono ammessi anche

i nuclei familiari monocomponente che presentino un limite ISEE non superiore a Euro **20.000,00**.
Ai fini della partecipazione al bando di concorso la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione ISEE sottoscritta nell'anno in corso (riferita ai redditi percepiti nell'anno 2019 e alla situazione patrimoniale posseduta al 31/12/2019 - **ISEE 2021**).
Nel caso in cui uno o più componenti di un medesimo nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si farà riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Il principio sopra esposto opera anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari o di coppie di futura formazione, fermo restando che queste ultime devono risultare coniugate ovvero conviventi, ai sensi della L. n.76/2016, entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio.

ATTENZIONE: fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui al punto **A8**, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto ai punti **A3 – A4 – A5 – A6**, anche dagli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso (15.11.2021), nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

Art. 2 - CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

B1. Anziani

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole), alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del successivo

punto **B2**, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni; **PT. 20**

b) tutti con età maggiore di 65 anni. **PT. 15**

B2. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PT. 30**

b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PT. 20**

c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili; **PT. 15**

d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili. **PT. 8**

B3. Malati terminali

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica. **PT. 8**

B4. Famiglia di nuova formazione

Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso, ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno, alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori; **PT. 12**

b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori; **PT. 10**

c) famiglia di nuova formazione con minori; **PT. 7**

d) famiglia di nuova formazione senza minori. **PT. 5**

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza, alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.

B5. Persone sole con eventuali soggetti a carico

Nucleo familiare così composto:

a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico; **PT. 16**

b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico, la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata; **PT. 15**

c) persona sola. **PT. 8**

B6. Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di

concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

a) richiedente **e** altro componente; **PT. 18**

b) richiedente **o** altro componente con età maggiore di 45 anni; **PT. 10**

c) richiedente **o** altro componente con età minore di 45 anni. **PT. 8**

B7. Ricongiungimento

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; **PT. 10**

b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. **PT. 10**

B8. Casi particolari

a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso; **PT. 15**

b) nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione. **PT. 15**

<u>CONDIZIONI ABITATIVE</u>

B9. Rilascio alloggio

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con

contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. 431/1998. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione, salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30/3/2016:

a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i comuni; **PT. 80**

b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; **PT. 60**

c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio. **PT. 30**

B10. Condizione abitativa impropria

Richiedenti che abitino, da almeno tre mesi, presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria. **PT. 70**

B11. Coabitazione

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità; **PT. 15**

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado. **PT. 12**

B12. Sovraffollamento

a) sovraffollamento estremo (X*) **PT. 20**
b) Sovraffollamento marcato (X) **PT. 15**

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile di almeno 8 mq)						
	1	2	3	4	5	6	7
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

B13. Condizioni dell'alloggio

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi; **PT. 25**

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. **PT. 20**

B14. Barriere architettoniche

Richiedenti, di cui al precedente punto **B2 (disabili),** che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). **PT. 25**

B15. Condizioni di accessibilità

Richiedenti, di cui al precedente punto **B1 (anziani),** che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo. **PT. 13**

B16. Incidenza spese alloggiative

Richiedenti, titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale, la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare, come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e s.m.i.

"…… *Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata……..*" **PT. 20**

PUNTEGGI

Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle sotto indicate tabelle, sono raggruppate (F1, F2, F3 - A1, A2, A3, A4) in modo da escludere quelle incompatibili:

CONDIZIONI : Disagio Familiare

N.	codice	Condizioni			Valore
1	B1 a)	**anziani**			**20**
2	B1 b)				**15**
3	B2 a)	**disabili**	**disabili**	**disabili**	**30**
4	B2 b)				**20**
5	B2 c)				**15**
6	B2 d)				**8**
7	B3	**malati terminali**	**malati terminali**	**malati terminali**	**8**
8	B4 a)		**famiglie nuova formazione**		**12**
9	B4 b)				**10**
10	B4 c)				**7**
11	B4 d)				**5**
12	B5 a)	**persone sole**		**persone sole**	**16**
13	B5 b)				**15**
14	B5 c)				**8**
15	B6 a)		**disoccupazione**	**disoccupazione**	**18**
16	B6 b)				**10**
17	B6 c)				**8**
18	B7 a)	**ricongiunzione**	**ricongiunzione**	**ricongiunzione**	**10**
19	B7 b)				**10**
20	B8 a)	**condizioni particolari**	**condizioni particolari**	**condizioni particolari**	**15**
21	B8 b)				**15**
		F1	**F2**	**F3**	
		<=100	<=100	<=100	

CONDIZIONI : Disagio Abitativo						
N.	**codice**	**Condizioni**				**Valore**
1	B9 a)	**rilascio alloggio**				**80**
2	B9 b)					**60**
3	B9 c)					**30**
4	B10		**alloggio improprio**			**70**
5	B11 a)			**coabitazione**	**coabitazione**	**15**
6	B11 b)					**12**
7	B12 a)			**sovraffollamento**	**sovraffollamento**	**20**
8	B12 b)					**15**
9	B13 a)			**condizioni alloggio**		**25**
10	B13 b)					**20**
11	B14				**barriere architettoniche**	**25**
12	B15			**accessibilità**		**13**
13	B16			**affitto oneroso**	**affitto oneroso**	**20**
		A1	**A2**	**A3**	**A4**	
		<= 100	<=100	<=100	<=100	

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

- si assegnano alle singole condizioni abitative e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;

- il singolo punteggio, conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo, viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1, con arrotondamento al secondo decimale;

- i risultati derivanti dalle suddette operazioni, ivi compresi l'indicatore del disagio economico, la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione e la valutazione della presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del comune della Spezia, vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi per 100.

DISAGIO ECONOMICO

- L'indicatore del disagio economico si ottiene dalla differenza tra il limite massimo ISEE (€ 17.000,00 per i nuclei pluricomponenti o € 20.000,00 per i nuclei monocomponente), previsto dal bando per l'accesso, oltre il quale le domande non sono considerate valide, ed il valore ISEE effettivo del nucleo. **In tal modo il disagio economico risulterà crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo.**

Si precisa che, nel caso di coppie di futura formazione o ricongiungimento di soggetti disabili con propri familiari, ai fini della valutazione del disagio economico verrà considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Per riportare la differenza tra ISEE-limite ed ISEE-nucleo nell'intervallo 0 – 1 con arrotondamento al secondo decimale, al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, occorre dividere tale differenza per l'ISEE-limite, ottenendo così valore 0 per ISEE-nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE-nucleo uguale a 0.

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite ISEE}}$$

Ad esempio:
NUCLEO PLURICOMPONENTI
per un ISEE uguale a €. 3.000,00 la differenza risulterà di € 14.000,00

*(*17.000,00–*3.000,00) per cui il punteggio attribuito sarà 0,82 ottenuto nel seguente modo:*

$$\frac{17.000,00-3.000,00}{17.000,00}$$

NUCLEO MONOCOMPONENTE
*per un ISEE uguale a € 3.000,00 la differenza risulterà di € 17.000,0 (*20.000,00-*3.000,00) per cui il punteggio attribuito sarà 0,85 ottenuto nel seguente modo:*

$$\frac{20.000,00-3.000,00}{20.000,00}$$

PERIODO DI RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA NELLA REGIONE LIGURIA

Per la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione Liguria, riferite al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando, si attuano le modalità riportate nella seguente tabella:

Periodo di residenza nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune della Spezia		Periodo di residenza nella regione	Periodo di residenza nel Comune della Spezia	Punteggio
almeno 5 anni	e	almeno 8 anni		10
almeno 6 anni	e	almeno 8 anni		20
			almeno 4 anni	30
			almeno 6 anni	40

PRESENZA NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
Verranno attribuiti punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del comune della Spezia, fino ad un massimo di 5 punti.
(Data di pubblicazione della graduatoria definitiva **06.06.2013**)

Tali punteggi vanno ricondotti nell'intervallo 0 – 1, con le modalità sopra descritte.

Art. 3 – <u>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</u>

C1. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere compilata, in tutte le sue parti, unicamente su apposito modulo predisposto da A.R.T.E. La Spezia, specificando, tra le tipologie di nuclei familiari indicate in premessa, quelle che identificano il proprio nucleo.
Il suindicato modulo può essere ritirato presso lo sportello di A.R.T.E. sito alla Spezia, Via Parma 13 B nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ovvero acquisibile dai siti internet www.artesp.it e www.comune.laspezia.it;

C2. con la sottoscrizione della domanda il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all'attribuzione del punteggio;

C3. in caso di dichiarazioni false si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. ed il dichiarante verrà escluso dal presente concorso, nonché, per un periodo di due anni, dalla partecipazione ad altri bandi di concorso di cui alla L. R. 10/04 e s.m.i.;

C4. le domande, debitamente sottoscritte, compilate in ogni loro parte e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere consegnate:

a. a mano presso lo sportello dedicato sito in via Parma 13 B nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo appuntamento ai nn. 0187 56681, 0187 566860 e 0187 566890, salvo ulteriori modalità che verranno rese note sul sito internet di A.R.T.E. (www.artesp.it);

b. con raccomandata (farà fede la data del timbro postale in partenza) alla sede di A.R.T.E - (via XXIV Maggio, 369 La Spezia);

C5. nel caso in cui un concorrente risieda o svolga attività lavorativa esclusiva o principale in un comune diverso dalla Spezia, ma appartenente al medesimo bacino di utenza (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure), potrà presentare domanda per sé e per il proprio nucleo familiare anche per il tramite del comune dove risiede o presta attività lavorativa esclusiva o principale;

C6. le domande debbono essere presentate **entro 45 giorni** dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet di A.R.T.E. La Spezia;

C7. per i lavoratori emigrati e residenti in uno stato dell'Unione Europea il termine per la presentazione della domanda è di 45 giorni e, qualora trattasi di lavoratori emigrati, residenti in uno stato non appartenente all'Unione Europea, è di 90 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet di A.R.T.E. La Spezia.
Ai fini dell'informativa per i lavoratori emigrati copia del bando è trasmessa alla Prefettura.

C8. Il termine per la presentazione delle domande è il **30.12.2021** salvo le deroghe indicate al punto precedente.

Sono escluse dal concorso le domande pervenute dopo la scadenza fissata dal bando.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE PENA L'ESCLUSIONE

D1. Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione al bando, pena l'esclusione, la seguente documentazione relativa al possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti previsti dal bando stesso:

A) richiedente con cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione Europea:

1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. tessera sanitaria in corso di validità;

B) richiedente con cittadinanza di altro paese non appartenente all'Unione Europea che sia soggiornante di lungo periodo:

1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. permesso di soggiorno CE in corso di validità;
3. tessera sanitaria in corso di validità;

C) richiedente con cittadinanza di altro paese non appartenente all'Unione Europea che NON sia soggiornante di lungo periodo:

1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. tessera sanitaria in corso di validità;
3. permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale, alla data di pubblicazione del bando.

ATTENZIONE: non sono ammesse le ricevute di presentazione di richiesta rinnovo del permesso di soggiorno.

N.B. In caso di coppie di nuova formazione o richiedenti il ricongiungimento con disabile è necessario produrre, pena l'esclusione, copia del documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria in corso di validità anche del nubendo e/o del disabile.

Qualora la suindicata documentazione, così come precisato nel presente bando, non dovesse essere presentata unitamente alla domanda di partecipazione, la stessa verrà esclusa.
Verranno altresì escluse le domande in cui non sia presente la firma del richiedente.

Art. 5 – MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE IN RELAZIONE AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO

E1. Richiedente con cittadinanza di altro paese non appartenente all'Unione Europea che NON sia soggiornante di lungo periodo

(Modello autocertificazione A1) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021) - (per esempio, a titolo non esaustivo: dichiarazione del datore di lavoro, busta paga relativa alla mensilità di novembre 2021, visura camerale storica ecc.).

E2. Richiedente titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria

(Modello autocertificazione A2) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di un permesso rilasciato dalla Questura per "asilo politico", ovvero di un permesso rilasciato dalla Questura per "protezione sussidiaria" alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021).

E3. Richiedente che NON risiede, per un periodo continuativo di almeno cinque anni immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando, in un Comune dell'ambito territoriale "R" LA SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure):

(Modello autocertificazione A3) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante almeno una delle sotto indicate fattispecie, alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021):

1. svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale in un comune del bacino d'utenza a cui appartiene il comune della Spezia, per un periodo continuativo di almeno cinque anni immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando 15.11.2021 (per esempio, a titolo non esaustivo: dichiarazione del datore di lavoro, visura camerale storica ecc..);

oppure

2. condizione di lavoratore emigrato all'estero;

oppure

3. condizione di lavoratore che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a lui non

imputabili, presenti domanda in un comune del bacino d'utenza, a cui appartiene il comune della Spezia, dove svolgerà la nuova attività;

oppure

4. lavoratore destinato a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in un comune del bacino d'utenza cui appartiene il comune della Spezia.

E4. Richiedente o altro componente maggiorenne del nucleo familiare con titolarità, alla data di pubblicazione del bando, di diritti di piena proprietà, (esclusa la nuda proprietà), usufrutto uso ed abitazione su un alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale provinciale.

(Modello autocertificazione A4) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente o altro componente maggiorenne del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante almeno una delle sotto indicate fattispecie, alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021):

1. superficie utile residenziale dell'alloggio posseduto, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, inferiore al valore minimo indicato nella tabella di cui al punto A3 del bando (perizia redatta da un tecnico ovvero planimetria catastale aggiornata dell'alloggio posseduto alla data di pubblicazione del bando);

oppure

2. alloggio dichiarato, alla data di pubblicazione del bando, inagibile con apposito provvedimento del Sindaco (copia di tale provvedimento);

oppure

3. alloggio dichiarato, alla data di pubblicazione del bando, non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile (attestazione a firma di tecnico abilitato – ex L.13/1989).

E5. Richiedente o altro componente maggiorenne del nucleo familiare con titolarità, alla data di pubblicazione del bando, di diritti reali su beni immobili ma rientrante in una delle sotto indicate fattispecie:

(Modello autocertificazione A5) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente o altro componente del nucleo familiare, alla data di

presentazione della domanda, di documentazione attestante almeno una delle sotto indicate fattispecie, alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021):

1. l'alloggio è sottoposto ad esproprio per pubblica utilità e la procedura espropriativa è già stata attivata alla data di presentazione della domanda ed il richiedente o altro componente maggiorenne del nucleo familiare non è proprietario di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;

oppure

2. il richiedente o altro componente maggiorenne del nucleo familiare è genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio.

E6. Richiedente o altro componente del nucleo familiare beneficiario di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, ma non più utilizzabile alla data di pubblicazione del bando, in assenza di indennizzo o risarcimento del danno:

(Modello autocertificazione A6) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente o altro componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante il fatto che l'alloggio di che trattasi, alla data di pubblicazione del bando, non sia più utilizzabile, in assenza di indennizzo o risarcimento del danno.

SITUAZIONE ECONOMICA

In sede di domanda tutti i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver provveduto alla redazione della dichiarazione **ISEE 2021**. Ai fini della valutazione della situazione economica si terrà conto dell'ultima dichiarazione ISEE sottoscritta dal richiedente nell'anno in corso (**ISEE 2021** redditi **2019** – situazione patrimoniale al **31/12/2019**).

A tal fine si precisa che:

1. la dichiarazione ISEE 2021 dovrà risultare sussistente al momento di presentazione della domanda;
2. non è necessario produrre materialmente la copia cartacea della dichiarazione in quanto gli uffici provvederanno direttamente alla sua acquisizione dalla banca dati INPS;
3. non saranno tenute in considerazione, e pertanto si procederà all'esclusione della domanda, eventuali ricevute comprovanti appuntamento presso un CAF per la redazione della dichiarazione in data successiva alla presentazione della domanda.

ATTENZIONE: È obbligo del concorrente verificare che la dichiarazione ISEE 2021, necessaria ai fini della partecipazione al bando, sia completa in ogni sua parte. Qualora dalla banca dati INPS si rilevi una dichiarazione ISEE 2021 in cui è evidenziata la presenza di omissioni o difformità la stessa non sarà presa in considerazione e il concorrente verrà escluso dal bando.

Qualora uno o più componenti del medesimo nucleo familiare intendano partecipare autonomamente, o nei casi di coppie di futura formazione o di ricongiungimento di soggetti disabili con propri familiari, dovranno risultare sussistenti le attestazioni ISEE 2021 dei nuclei familiari di provenienza.

Qualora la documentazione indicata nell'art. 5, così come precisato nello stesso, non dovesse essere posseduta alla data di presentazione della domanda e riferita alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021), il richiedente verrà escluso dalla partecipazione al bando di concorso, nonché escluso, per un periodo di due anni, dalla partecipazione a successivi bandi di concorso di cui alla Legge Regione Liguria n.10/2004 e s.m.i.

Se ne ricorrono i presupposti potrà altresì essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 6 - MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE CHE DANNO LUOGO ALL'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

F1. Partecipanti disabili o inabili al lavoro
(Modello autocertificazione B1) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente o di altro componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, di una certificazione ASL attestante la sussistenza della condizione di: invalidità o lo stato di handicap. Tale documentazione dovrà essere posseduta anche per l'eventuale soggetto per il quale si richiede il ricongiungimento, ai sensi del punto B2 del bando (disabili), ovvero per il familiare convivente nell'ipotesi di cui al punto B8 del bando (casi particolari).

F2. Nuclei familiari con presenza di malati terminali
(Modello autocertificazione B2) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente o di altro componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, di una certificazione medica attestante la condizione di malato terminale.

F3. Persone sole con eventuali soggetti a carico
(Modello autocertificazione B3) L'autocertificazione dichiarerà il possesso da parte del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante, limitatamente alla situazione fiscale, la condizione di :

a. genitore solo con figli fiscalmente a carico;

oppure

b. persona sola con minori fiscalmente a carico e conviventi anagraficamente.

F4. Stato di disoccupazione
(Modello autocertificazione B4) L'autocertificazione dichiarerà il possesso, alla data di presentazione della domanda, dell'ISEE corrente attestante una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%, a seguito di stato di disoccupazione sopravvenuto successivamente al 2019 e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso.

F5. Ricongiungimento
(Modello autocertificazione B5) L'autocertificazione dichiarerà il possesso, alla data di presentazione della domanda, di documentazione tecnica e/o

medica attestante la non idoneità dell'alloggio occupato dal richiedente al momento della pubblicazione del bando, in relazione al tipo di disabilità posseduta dallo stesso o dal soggetto per cui si chiede il ricongiungimento.

F6. Casi particolari

(Modello autocertificazione B6) L'autocertificazione attesterà la condizione e, nel caso in cui il richiedente abbia a carico un portatore di handicap, il possesso, alla data di presentazione della domanda, del relativo certificato rilasciato dall'ASL; tale autocertificazione dovrà altresì attestare il possesso, alla data di presentazione della domanda, di documentazione comprovante una delle sottonotate fattispecie:

a. concorrente domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione (dichiarazione della casa circondariale attestante lo status di detenuto o la provenienza dal luogo di detenzione);

c. concorrente domiciliato o proveniente da comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza (dichiarazione della comunità terapeutica, di assistenza, ricovero o beneficenza attestante la domiciliazione presso la stessa o la provenienza dalla stessa);

d. nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione (ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di ricongiungimento familiare presso lo sportello unico Immigrazione della Prefettura).

F7. Rilascio alloggio

(Modello autocertificazione B7) L'autocertificazione attesterà il possesso, alla data di presentazione della domanda, di copia del contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto del rilascio, ricevute di avvenuto pagamento delle prime dodici mensilità di canone dalla stipulazione del contratto stesso, ovvero idonea documentazione attestante l'eventuale sussistenza di morosità incolpevole.

Tale autocertificazione dovrà altresì attestare il possesso, alla data di presentazione della domanda, di documentazione comprovante una delle sottonotate fattispecie:

a. sia stato eseguito il provvedimento di rilascio dell'alloggio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando ed il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato, ad eccezione del caso in cui si tratti di

un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i comuni (verbale di sfratto, copia dell'eventuale nuovo contratto di locazione stipulato successivamente all'esecuzione dello sfratto, corredato dalla planimetria dell'immobile, ovvero dichiarazione circa la non sussistenza di un nuovo contratto di locazione);
b. sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio (documentazione comprovante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021), del procedimento esecutivo di sfratto - esempi: ordinanza, sentenza esecutiva o altro provvedimento giudiziario o amministrativo di rilascio alloggio);
c**.** sia già stato notificato, alla data di pubblicazione del bando, l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione (copia dell'atto di precetto);
d. sia in possesso del titolo esecutivo di sfratto ma non sia decorso, alla data di pubblicazione del bando, il termine fissato per il rilascio (documentazione comprovante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando (15.11.2021), del procedimento esecutivo di sfratto - esempi: ordinanza, sentenza esecutiva o altro provvedimento giudiziario o amministrativo di rilascio alloggio).

ATTENZIONE : la comunicazione con la quale viene data disdetta del contratto di locazione non costituisce documento valido ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio per rilascio alloggio.

F8. Richiedenti che si trovino in condizione abitativa impropria
(Modello autocertificazione B8) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante almeno una delle sotto indicate fattispecie:
a) richiedente che abiti da almeno tre mesi, alla data di pubblicazione del bando, presso strutture di assistenza o beneficenza (dichiarazione di strutture di assistenza o beneficenza attestante la domiciliazione presso le stesse, con indicazione della data di decorrenza);

oppure

b) richiedente che abiti da almeno tre mesi, alla data di pubblicazione del bando, in un ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari (a titolo esemplificativo roulotte , scantinati , garage);

oppure

c) richiedente che abiti da almeno tre mesi, alla data di pubblicazione del bando, in locali per i quali sia stata accertata l'inabilità (apposito provvedimento attestante quanto dichiarato).

F9. Sovraffollamento

(Modello autocertificazione B9) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, della planimetria catastale dell'alloggio abitato al momento della pubblicazione del bando.

F10. Condizioni dell'alloggio

(Modello autocertificazione B10) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante una delle sotto indicate condizioni:

a. alloggio in condizione pessima (certificazione, rilasciata dall'ASL, attestante la condizione di antigienicità dell'alloggio occupato, ovvero attestazione a firma di tecnico abilitato circa la sussistenza di servizi igienici interni non regolamentari o senza servizi igienici interni o senza servizi a rete);

b. alloggio in condizione cattiva (certificazione, rilasciata dall'ASL, attestante la condizione di antigienicità dell'alloggio occupato, ovvero attestazione a firma di tecnico abilitato circa la mancanza di impianto di riscaldamento o con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica).

F11. Presenza di barriere architettoniche (per richiedenti con disabilità)

(Modello autocertificazione B11) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante una delle sotto indicate condizioni:

a. alloggio che per accessibilità, non consenta una normale condizione abitativa per la presenza di barriere architettoniche (attestazione a firma di tecnico abilitato, circa la sussistenza di barriere architettoniche nell'alloggio occupato alla data di pubblicazione del bando ex L. 13/1989);

b. alloggio che, per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa per mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente (dichiarazione di un tecnico abilitato attestante

la mancanza di servizi igienici adeguati, ovvero documentazione medica attestante la necessità di un locale separato per la patologia presente).

F12. Condizioni di accessibilità (per richiedenti anziani)
(Modello autocertificazione B12) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di documentazione attestante la sotto indicata condizione:
a. l'alloggio occupato dal richiedente, alla data di pubblicazione del bando, non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo (estratto di mappa catastale relativo al medesimo alloggio).

F13. Incidenza spese alloggiative
(Modello autocertificazione B13) L'autocertificazione dichiarerà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, di:

a. contratto di locazione, intestato al richiedente, relativo all'alloggio occupato dallo stesso nel 2020;
b. ricevuta di avvenuto pagamento delle mensilità di canone relative all'anno 2020;
c. documentazione attestante il reddito percepito dal nucleo familiare partecipante, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno reddituale 2020)

ATTENZIONE: tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

F14. Periodo di residenza o attività lavorativa nella regione Liguria
(Modello autocertificazione B14) Nel caso in cui il concorrente non fosse residente nella Regione Liguria ma svolgesse attività lavorativa nella

Regione stessa e/o nel comune della Spezia o in un comune del medesimo ambito territoriale, l'autocertificazione attesterà il possesso del richiedente, alla data di presentazione della domanda, della dichiarazione del datore di lavoro indicante la data di decorrenza del contratto di lavoro ed il luogo di svolgimento dello stesso o, se lavoratore autonomo, di una visura camerale storica.

Qualora la documentazione indicata all'art. 6 non dovesse essere posseduta, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'articolo stesso, il richiedente non otterrà il punteggio richiesto, verrà escluso dal presente bando e, per un periodo di due anni, anche dalla partecipazione a successivi bandi di concorso di cui alla Legge Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i.
Se ne ricorrono i presupposti potrà altresì essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 7 – MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE IN RELAZIONE ALL'APPARTENENZA AD UNA O PIU' DELLE SOTTOINDICATE TIPOLOGIE

A) nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta, (si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00): condizione accertata d'ufficio;

B) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili: occorre il possesso da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, di certificazione ASL attestante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando, della condizione di invalidità o lo stato di handicap;

C) nuclei familiari con presenza di componenti malati terminali: occorre il possesso del richiedente o di altro componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, di una certificazione medica attestante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando, di tale condizione;

D) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio: occorre il possesso, alla data di presentazione della domanda, di idonea

documentazione attestante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando, di procedimento esecutivo giudiziario

N.B. : la comunicazione con cui viene data disdetta del contratto di locazione non costituisce documento valido;

E) nuclei familiari in condizioni abitative improprie: occorre il possesso di idonea documentazione, alla data di presentazione della domanda, attestante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando, di almeno una delle fattispecie indicate al precedenti punti **B10** e **F8**;

F) anziani ultra sessantacinquenni: condizione accertata d'ufficio;

G) persone sole con minori: condizione accertata d'ufficio;

H) genitori separati o divorziati: occorre il possesso alla data di presentazione della domanda del provvedimento di separazione o divorzio, alla data di pubblicazione del bando;

I) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli: condizione accertata d'ufficio;

J) appartenenti alle Forze dell'Ordine: occorre il possesso, alla data di presentazione della domanda, di attestazione rilasciata dal corpo di appartenenza, alla data di pubblicazione del bando;

K) nuclei familiari colpiti dalle conseguenze della proclamazione dello "Stato di emergenza", che possa comportare l'emanazione di norme e/o restrizioni per fronteggiare una particolare emergenza da parte del Governo (si fa riferimento a quei nuclei familiari che hanno subito i/il decessi/o, causa Covid, di qualche componente il nucleo stesso): occorre il possesso, alla data di presentazione della domanda, di un certificato sanitario rilasciato da una Struttura Sanitaria Pubblica, attestante quanto dichiarato, alla data di pubblicazione del bando.

In caso di assenza di indicazioni sulla categoria , verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, il richiedente verrà inserito d'ufficio unicamente nell'elenco corrispondente alla lettera L. (nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione).
Qualora venissero indicate una o più categorie ma non dovesse essere posseduta, alla data di presentazione della domanda, la suindicata documentazione, il richiedente verrà escluso dal presente bando e, per

un periodo di due anni, dalla partecipazione a successivi bandi di concorso di cui alla Legge Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i.
Se ne ricorrono i presupposti, potrà altresì essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

G1. A.R.T.E. La Spezia verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti;
G2. assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuale documentazione da parte del concorrente;
G3. dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
G4. completata la procedura di istruttoria, A.R.T.E. La Spezia determina per ogni domanda il punteggio complessivo riferito alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare e predispone in base a tali punteggi le graduatorie provvisorie;
G5. dette graduatorie vengono pubblicate sul sito internet di A.R.T.E., sui siti istituzionali del comune della Spezia, nonché dei comuni facenti parte del bacino di utenza interessato (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure) e sul sito web di Regione Liguria.
La pubblicazione ha durata di trenta giorni e costituisce, a tutti gli effetti del presente bando, avviso agli interessati.

Art. 9 – RICORSI

H1. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine di **30** giorni dalla relativa pubblicazione sul sito internet di A.R.T.E.;
H2. i ricorsi pervenuti verranno esaminati con il supporto di un organo collegiale denominato C.R.E.R. Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale. (art. 7 L. 10/2004 e s.m.i.);

H3. non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto possedere, al momento della pubblicazione del bando;
H4. e' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

Art. 10 - GRADUATORIA DEFINITIVA

I1. A.R.T.E. La Spezia si avvale, nell'istruttoria delle domande, in particolare nei casi in cui debba essere disposta l'esclusione del concorrente, dell'organo collegiale denominato C.R.E.R. ai sensi dell'art. 7 L. 10/2004 e s.m.i.;
I2. A.R.T.E. approva le graduatorie definitive, previo eventuale sorteggio per definire la posizione dei concorrenti aventi identico punteggio all'interno delle singole graduatorie, fatta salva la priorità dei residenti nel Comune della Spezia;
I3. le graduatorie definitive sono rese pubbliche per un periodo di trenta giorni con le stesse forme stabilite per le graduatorie provvisorie e costituiscono provvedimenti definitivi;
I4. le graduatorie hanno validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione che costituisce, a tutti gli effetti del presente bando, avviso agli interessati. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

Art. 11 – MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L1. A chiusura della procedura concorsuale, A.R.T.E., per ogni richiedente in graduatoria, individua la tipologia di nucleo familiare di appartenenza, secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando. Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare, sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

L2. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 della L. Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i., A.R.T.E. destina una quota pari al 50% degli alloggi da assegnare ai soggetti indicati alla lettera **A.** (nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta), utilmente collocati nella relativa graduatoria. La rimanente quota degli alloggi è assegnata ai restanti soggetti in modo tale da garantire un'equa distribuzione tra le differenti tipologie di nuclei familiari presenti in graduatoria.

L3. A.R.T.E. assegna la rimanente quota di alloggi ai soggetti appartenenti alle altre categorie, sulla base dell'ordine stabilito in premessa, con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti, occorre averne assegnata una alle restanti categorie.

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.

L4. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso di cui all'art.1del presente bando. Per poter procedere a tale verifica A.R.T.E. può richiedere chiarimenti o documentazione aggiuntiva. Qualora il concorrente non dia seguito alla richiesta, nei termini stabiliti, ovvero da tali controlli risulti la perdita dei requisiti in capo allo stesso, A.R.T.E. provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria.

L5. L'assegnazione sarà comunicata, a cura di A.R.T.E. La Spezia, agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta degli alloggi. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto all'assegnazione, salvo che tale circostanza sia dovuta a grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato. In caso di rinuncia all'alloggio offerto, qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate, A.R.T.E. provvede alla cancellazione dalla graduatoria.

L6. Per l'assegnazione degli alloggi si dovrà tener conto del rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla scheda sottostante:

numero componenti	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	nella superficie massima disponibile
dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.		

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.M. n. 236/1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, A.R.T.E. ha facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria.
In caso di accettazione della proposta, l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni, secondo il piano concordato.
A.R.T.E., previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa lavori, autorizza gli stessi ad eseguire le opportune verifiche.
La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

L7. Conclusa la procedura dell'individuazione dell'alloggio, A.R.T.E. provvede a convocare, presso la propria sede, gli assegnatari, a mezzo di lettera raccomandata o altra forma di notifica, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, previo versamento del deposito cauzionale.

In caso di mancata sottoscrizione nei termini, e salvo il caso di giustificato impedimento, A.R.T.E. pronuncia la decadenza dall'assegnazione.
Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, A.R.T.E. procederà alla consegna dell'alloggio all'interessato od a persona da lui delegata.

Art. 12 - SUBENTRO NELLA DOMANDA

M1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela o affinità.
M2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, o di separazione, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempreché il diritto di abitare nella casa coniugale, sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice. In carenza di pronuncia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto.
M3. Nel caso di cessazione della stabile convivenza more uxorio è data priorità al convivente affidatario dei minori, anche con meno di un anno di convivenza documentata.

Art. 13– CONTROLLI E SANZIONI

ARTE – La Spezia effettuerà idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.
In particolare procederà :

a. a controlli a campione, non inferiori al 10% delle domande ricevute, diretti ad accertare la veridicità delle autocertificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie. In caso di controllo sarà necessario produrre la documentazione attestante quanto

dichiarato, che non dovrà avere data successiva a quella di presentazione della domanda di partecipazione al bando, secondo le modalità indicate nel bando stesso;

b. al controllo di tutte le domande per le quali si procederà all'assegnazione di un alloggio, a seguito dell'emanazione delle graduatorie definitive, diretto ad accertare la veridicità delle autocertificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

In caso di controllo sarà necessario produrre la documentazione attestante quanto dichiarato. che non dovrà avere data successiva a quella di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Il dichiarante, nel caso emergessero dai controlli affermazioni false, decadrà dalla/e graduatoria/e e verrà escluso per un periodo di due anni dalla partecipazione a successivi bandi di concorso di cui alla Legge Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i.
Se ne ricorrono i presupposti, potrà altresì essere denunciato all'Autorità giudiziaria competente.
La principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli artt. 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 445/2000 e s.m.i..

Art. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR

Questa informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GPDR), ferme restando le modifiche e gli adattamenti che si renderanno necessari a seguito dell'abrogazione e/o modifica del Codice Privacy, nonché di interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di controllo successivi alla presente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A.R.T.E. La Spezia, con sede in via XXIV Maggio n° 369, 19125 La Spezia (SP)- Indirizzo e-mail del Titolare: direzione@artesp.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
A.R.T.E. Genova, con sede in Via Bernardo Castello n. 3, 16121, Genova (GE) - Indirizzo email del Responsabile: privacy@arte.ge.it

DATI PERSONALI TRATTATI
Il Titolare, nell'espletamento della presente procedura, può trattare diversi dati personali (in seguito "dati personali" o anche "dati") quali ad esempio: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono, e-mail dell'interessato/partecipante alla procedura.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
La richiesta, la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati per le seguenti finalità e in ragione delle seguenti basi giuridiche:

a) per finalità connesse all'espletamento della procedura inerente il presente bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. nel comune della Spezia, in esecuzione della convenzione stipulata con il Comune della Spezia in data 04.09.1999 (D.C.C. n. 43/1999) e secondo quanto previsto dalla legge Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 613/2018, dalla D.G.R. n. 665 del 23.07.2021 e dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 11 del 07.04.2021.

b) l'adempimento di obblighi di legge:
- il rispetto e l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e ordini delle autorità competenti;

c) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare:
- la gestione di reclami, di contenziosi, di inadempimenti, il recupero dei crediti, la prevenzione e la repressione di atti illeciti, nonché la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi, anche in sede giudiziaria: l'interesse del Titolare corrisponde al diritto di azione costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto agli interessi del singolo soggetto interessato.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE

Le informazioni fornite sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è necessario e consentito per l'istruttoria dell'istanza presentata; le stesse saranno trattate in forma manuale ed automatizzata da dipendenti e/o incaricati dell'Azienda, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e potranno essere comunicate ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge. Costituisce violazione ai principi dettati dal GDPR trattenere le informazioni oltre il tempo necessario, divulgarle anche in parte, distribuirle ad altri soggetti, copiarle od utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di legge ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a A.R.T.E. LA SPEZIA – Via XXIV Maggio, 369 – La Spezia – email: direzione@artesp.it.

COMUNICAZIONE DEI DATI E DESTINATARI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati per le finalità sopra specificate a:

- autorità giudiziarie, su loro richiesta;

- eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale prevede l'obbligo di comunicazione.

Inoltre, nella gestione dei dati, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di autorizzati interni e/o responsabili esterni di A.R.T.E. La Spezia coinvolti nella procedura e ai quali sono state date specifiche istruzioni: dipendenti dell'ufficio del personale, amministrativo e contabile. I dati potranno poi essere resi noti, anche in adempimento agli

obblighi di legge, agli eventuali partecipanti alla predetta procedura, se necessario, per le finalità indicate.
Infine i dati saranno in parte pubblicati, in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa, secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, per finalità di pubblicità e trasparenza, sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

TRASFERIMENTO DATI
I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata della presente procedura, salvo che ricorrano determinate esigenze che giustifichino la conservazione per un periodo ulteriore, come ad esempio contenziosi. In tale ultimo caso, i dati verranno conservati sino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Titolare informa che i soggetti interessati, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hanno il diritto di:

1. chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali;
2. accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
3. ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi;
4. ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi;
5. ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto;
6. opporsi al trattamento dei dati personali, quando possibile;

7. richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali nei casi stabiliti ed in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, nei limiti della materiale fattibilità dell'operazione e dei costi da sostenere;
8. proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it;
9. proporre ricorso giurisdizionale avverso ad una decisione giuridicamente vincolante dell'Autorità di controllo (art. 78 GDPR);
10. proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati a seguito di un trattamento (art. 79 GDPR).

Gli interessati possono esercitare i loro diritti scrivendo all'indirizzo della Società, Titolare del trattamento: A.R.T.E. La Spezia, in via XXIV Maggio n° 369, 19125 La Spezia (SP), oppure al seguente indirizzo e-mail direzione@artesp.it . Il Titolare del trattamento A.R.T.E. La Spezia.

La presentazione della domanda da parte del richiedente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale Arte preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura.

Art. 15 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet di A.R.T.E., sui siti istituzionali del comune della Spezia, nonché dei comuni facenti parte del bacino di utenza interessato (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure) e sul sito web di Regione Liguria.
Potrà essere scaricato dai siti www.comune.laspezia.it e www.artesp.it

Art. 16 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n.10 del 29 giugno 2004 e s.m.i, alla Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 25 luglio 2018 ed al Regolamento per l'assegnazione

e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 07.04.2021.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241 del 07.08.1990, responsabile del procedimento: Frida Cocchetti, funzionario Ufficio Gestione Immobili.

LA SPEZIA, lì 15.11.2021

F.to L'Amministratore Unico
Arch. Marco Tognetti